Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 15/2015 R.G.E.;

letta l'istanza formulata dagli avv.ti Torrese e Di Nola, rispettivamente procuratore della creditrice procedente e procuratore della debitrice esecutata;

ritenuto che possa trovare applicazione nel caso che occupa il disposto dell'art. 161*bis* disp. att. c.p.c., che consente il differimento della vendita "*con il consenso del creditore e degli offerenti*";

considerato che, allo stato, come si evince dalla comunicazione del professionista delegato dr. Sorrentino allegata alla istanza, non risultano presentate offerte;

ritenuto, pertanto, che la richiesta del creditore procedente si riveli sufficiente a giustificare il predetto differimento;

P.Q.M.

DISPONE *ex* art. 161 *bis* disp. att. c.p.c. il differimento della vendita per il periodo di 120 giorni, fermo il potere di valutare successive istanze *ex* art. 624-*bis* c.p.c., ove tempestive;

DISPONE che della presente ordinanza sia data adeguata pubblicità a cura del professionista delegato tramite il PVP ed i siti indicati nell'ordinanza di vendita;

DISPONE che il professionista delegato dr. Luca Sorrentino opponga ad eventuali offerenti che intendano formulare offerta d'acquisto il presente provvedimento, avvisandoli che la vendita sarà svolta all'esito del periodo di differimento e per l'effetto lo autorizza a non raccogliere tali offerte.

Si comunichi **con urgenza** alle parti ed al professionista delegato dr. Luca Sorrentino.

Torre Annunziata, 3.12.2021

Il G.E.

Dott.ssa Emanuela Musi